

Questa nota di risposta all'Unione delle Camere Penali potrebbe avviarsi lungo gli stessi binari in cui Essa è scivolata, intervenendo ad assecondare la spinta alla lacerazione sociale.

Si potrebbe, infatti, ammonire la sua Giunta di essersi dimenticata di porsi su un piano paritario rispetto a quello dei Colleghi non iscritti alla Fondazione, tradendo una sua pretesa funzione educativa, pur inesistente. Perfino, sarebbe possibile osservare che dal linguaggio adottato nel comunicato ne trapela la convinzione di conoscere il diritto in modo migliore degli altri Colleghi, tanto da ammonirli -coi toni gravi dei vati- per la loro incompetenza.

Tali argomenti condurrebbero a rimarcare che L'UCP si è avventurata in un ragionamento che appare più come una corsa *ai posti di combattimento* che non una seria argomentazione giuridica, andando l'organo a disporsi formalmente nel più conveniente degli schieramenti sociali in cui il Paese è attualmente diviso.

Tuttavia, gli scriventi avvocati, gli stessi che hanno aderito alle rimostranze contro il Dl n.1 del 07 gennaio scorso, condividendone le ragioni di contestazione, ritengono corretto non farsi abbacinare dall'offesa ricevuta, né dalla grave fatica morale in cui vertono, come tutti i cittadini, scegliendo di non alimentare il clima d'odio che imperversa in ogni piega sociale.

Tenendo fede a queste premesse, quindi, si risponde al ragionamento dell'Unione delle Camere Penali, incentrato su un unico perno argomentativo: non è dato immaginare soluzioni derogatorie all'applicazione della norma censurata se non muovendo una contestazione *decisiva* alla premessa normativa, cioè al pericolo per la salute collettiva.

Ebbene, è proprio tale contestazione che si compie, niente affatto invocando una disapplicazione parziale del Dl n.1/22, limitata alla categoria, ma ritenendo anzi, sin dal principio, che le norme aventi ad oggetto il green pass, base come rafforzato, nonché l'obbligo vaccinale siano da espungere dall'ordinamento, in quanto costituzionalmente incompatibili. E' il pericolo per la salute collettiva a fondare l'invocata caducazione delle misure, mentre tanto non appare essere la premessa dell'ultimo intervento normativo, né di quelli che lo hanno preceduto.

In questa sede si cercherà di chiarire per sommi punti quali sono i motivi di censura *erga omnes*, e verso l'obbligo vaccinale e verso il green pass, che si pongono a sostegno dei predetti assunti, soffermandosi poi ad analizzare il motivo di contestazione che l'UCP ha ritenuto *speciale*, poiché attinente alla sola categoria forense, come categoria strumentale all'esercizio del diritto di difesa. Si premette che per brevità si tralascerà integralmente uno dei motivi portanti delle contestazioni contro le norme adottate dal Governo, e cioè l'illegittimità costituzionale della proroga dello stato di emergenza e dunque dei presupposti (giuridici) dell'emergenza medesima.

Come ormai evidente, il vaccino è strumento inefficace a fini di prevenzione.

I vaccinati con una, due o tre dosi si contagiano, si ammalano e possono contagiare gli altri, altrettanto.

Lo stato delle conoscenze scientifiche attuali, inoltre, non è in grado di dichiarare con certezza se tali farmaci siano sicuri nel lungo termine.

La circostanza, a fronte di quella inefficacia a prevenire i contagi, in uno alla lata diffusione del farmaco -sommministrato in massa- sarebbe per sé sufficiente ad arrestarne l'impiego, in ragione del principio di precauzione.

Non foss'altro, però, che anche nel breve termine gli effetti infausti non integrano affatto una rarità statistica, risultando copiose le conseguenze avverse alla vaccinazione, numericamente consistenti quelle esiziali e con una cifra sommersa molto elevata per plurime ragioni di cui non può non tenersi conto, ma su cui non ci si può qui soffermare approfonditamente (ad es.l'omessa farmacovigilanza attiva).

Conseguentemente, sulla base dei descritti presupposti, se si agisse per la tutela della salute collettiva, il rapporto rischi-benefici dovrebbe essere risolto a vantaggio dei primi, con conseguente investimento in pratiche preventive altre dalla vaccinazione o eventualmente curative, visto che i vaccini non prevengono (quindi non c'è beneficio significativo a breve termine) e sulla loro sicurezza è dato -ragionevolmente e in elevato grado- dubitare (quindi sussiste un pericolo concreto, ancorché non attuale, per la stessa salute collettiva).

Le predette argomentazioni rendono, perciò, costituzionalmente illegittima l'imposizione del trattamento sanitario, che l'art. 32 Cost. consente solo alla doppia condizione che il sacrificio per il diritto di autodeterminazione del singolo sia vantaggioso anche per l'individuo stesso e che tale vantaggio sia *proiettivo*, dovendosi cioè: considerare la sua utilità non limitatamente al presente, dovendosi escludere effetti avversi diffusi e gravi, nonché dovendosi risolvere la valutazione tra costi e benefici a vantaggio dei secondi in forza dell'incidenza positiva del trattamento sulla salute collettiva. Tutti presupposti che mancano avuto riguardo al vaccino anti-Sars-Cov-2.

E' nella prospettiva del bilanciamento che la Costituzione pone l'imposizione di un sacrificio al singolo, privato del proprio diritto di autodeterminazione, come noto consistente nella libertà di curarsi ma anche nel diritto a rifiutare le cure. Dunque, il diritto individuale alla salute non può recedere *sic et simpliciter* al cospetto dell'interesse collettivo alla salute, ma il suo sacrificio è legittimo laddove sia ritratto un vantaggio effettivo per la collettività e, quindi, per il singolo stesso.

Venendo al green pass, invece, va detto che non è misura funzionalizzata alla tutela della salute, come dimostra il fatto che anziché estenderne il possesso per tampone, al momento lo strumento più efficiente nel tracciamento dei contagi, il governo opta per estenderne il possesso da guarigione e da avvenuta vaccinazione.

In tale ultima parte, la misura risulta irragionevole proprio ai fini della tutela della salute collettiva, stante la richiamata inefficacia del farmaco a prevenire i contagi. Non solo.

Il green pass è anche una misura sproporzionata rispetto agli scopi astratti che gli si connettono, dal carattere realmente affittivo e non limitativo.

Si pensi, infatti, che nonostante non garantisca alcun beneficio alla salute collettiva, il suo preteso possesso sacrifica l'inclusione sociale dei cittadini, azzerando la possibilità di ricorrere al trasporto pubblico (dunque al trasporto in termini assoluti, per alcune categorie di persone), impedisce l'accesso a tutta una serie di altre attività o servizi, esclude dalla possibilità di lavorare e di svolgere o compiere una serie ulteriore di prestazioni, benefici o servizi connessi per via della sottrazione della retribuzione. E tutte queste limitazioni si intersecano tra loro aggravando ulteriormente gli effetti sostanzialmente affittivi della misura.

In modo insopportabile, poi, il green pass massimizza le diversità sociali d'ordine economico, irrobustendo verso i più poveri la propria portata escludente. Poveri che, si badi, ancorché non formalmente obbligati, sono anche i più indotti alla vaccinazione, proprio perché l'alternativa alla determinazione libera del proprio diritto alla salute non è per loro praticabile per ragioni d'ordine economico (*sic!*).

Alla luce degli argomenti accennati, non v'è ragione solidale nella spinta all'obbligo vaccinale o all'impiego surrettizio del green pass per gli stessi scopi d'inoculazione e ciò poiché non v'è incidenza alcuna del vaccino nella prevenzione dal contagio.

Anche l'argomento per cui il vaccino consentirebbe di sviluppare forme meno gravi di malattia, già scientificamente incerto, non poggia su evidenze incontrovertibili e, in ogni caso, i dati rivelano un quadro di non significativa differenza tra i non vaccinati e i vaccinati, che ove rapportati coi rischi (e le conseguenze avverse) di cui si è dato conto, non consentono di ritenervi superiori i benefici.

Vieppiù, preme notare come irragionevolmente siano chiamati a patire tali conseguenze negative anche soggetti formalmente non obbligati, che dunque sono -a tutti gli effetti- sanzionati per l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è l'autodeterminazione terapeutico-sanitaria.

Sussistono, inoltre, rilevanti problemi di tutela concernenti gli indennizzi da danno consequenziale per i soggetti non obbligati (non previsti espressamente e dunque incerti), così come per il consenso (che non può esserci validamente se si è obbligati al trattamento) e l'informativa (incompleta), oltre alla (omessa) formalizzazione della prescrizione. Come noto, tutti questi aspetti dubbi integrano i presupposti per la tutela almeno compensativo-riparatoria in caso di eventuali effetti infausti, collegati alla vaccinazione cui si obbliga, direttamente od *ob torto collo*, la cittadinanza.

Anche lo scudo penale introdotto dal Dl 44/21 a protezione di chi somministra il vaccino anti-Sars-Cov-2 alimenta una serie di criticità ulteriori e vanifica la ricerca del preposto in materia sanitaria,

sollecitata dall'UCP. E', infatti, il legislatore dell'emergenza a escludere ogni rilievo alle posizioni di garanzia, occultando scelte politiche con assunti argomenti tecnici, con l'effetto conseguente di lasciare in vigore solo un simulacro della tutela giudiziale e non certo consentire un processo equo e giusto, che rechi giustizia effettiva.

Lo dimostra, ad esempio, proprio la recente decisione del governo di estendere l'obbligo vaccinale e l'uso del green pass, adottata senza nemmeno sentire il parere del CTS, ma per decisione formale del CdM e sostanziale del suo Presidente.

Va infine menzionato anche un argomento formale: inizialmente, il green pass non è stato introdotto a livello nazionale per la tutela della salute, ma per il ripristino in sicurezza delle attività economiche.

Se anche si volesse considerare questo specifico scopo, la norma avrebbe mancato del tutto di centrarlo, posto che il bacino di utenza è oggi ridotto per gli esercizi commerciali in ragione delle scelte segreganti del Governo, mentre anche tra i soggetti ammessi all'uso dei servizi si è diffusa una tendenza alla fuga dai contesti pubblici affollati per il timore di cadere nel contagio e v'è, preme ribadire, un impoverimento grave in cui si sono gettate fasce non esigue di popolazione, che pur di non violare se stessi, i propri corpi, hanno dovuto ricorrere a un *in-commodus discessus*, rinunciando al lavoro e a ogni forma di sostentamento.

Anche in tal senso, le misure governative dell'emergenza formalmente temporanee, perdurano realmente da molti mesi, secondo una tendenza che non accenna a interrompersi e a cui consegue l'aggiuntiva violazione della Costituzione, che ammette misure di compressione dei diritti fondamentali, in ragione dell'emergenza, solo a condizione della loro temporaneità.

Come chiarito, quindi, è proprio e principalmente il pericolo per la salute che si invoca, contestando le misure normative adottate al fine della sua protezione.

Se ne lamenta l'illegittimità costituzionale, ricavandola dalla loro irragionevolezza e sproporzione. E tale censura vale *erga omnes*, indistintamente, per tutti i cittadini.

Per inquadrare dal punto di vista sociale il descritto contesto giuridico, premessa fondamentale per analizzare la questione dei limiti all'esercizio della professione forense, va detto che negli ultimi due anni si è determinata una grave frattura sociale, che sottrae ogni utilità agli argomenti giuridici o tecnici non adesivi alle scelte del Governo.

Imperversa nella società un'acredine ingiustificata e sfrenata verso chi soltanto osi revocare in dubbio le scelte politiche dell'emergenza, il modo regolatorio o le misure normative; acredine alimentata da personaggi dello spettacolo e avventori dell'informazione, che piegano tali contesti di pubblica rilevanza alla prassi della squalificazione aprioristica e netta di ogni critica, anche giuridica.

Non meno, in spregio del pluralismo, che è principio di civiltà giuridica e sociale, si leva pronta sui critici un'onta mediatica, che colpisce indistintamente, a prescindere dalla levatura professionale e/o culturale degli stessi, scoraggiando ogni tentativo di impostazione utile del dibattito d'attualità.

La censura, peraltro, dilaga a mezzo delle limitazioni e degli oscuramenti che certi contenuti riscontrano sui social network, senza consentire pertanto il corretto sviluppo dell'analisi dei temi e l'approfondimento delle questioni, sempre lasciate alla mercé dei talk show, connotati da modi espressivi ringhiosi e densi di livore.

Orbene, non può non osservarsi come tali campagne d'odio aggressive entrino nel processo e, come ben sanno proprio i penalisti, ne fanno governo, nonostante la sua astratta vocazione alla terzietà e all'indipendenza.

Dunque, sebbene sia solo il giudizio la sede idonea per la tutela di diritti che anche solo si assumano lesi, per via di tali stigmatizzazioni spropositate, vi è oggi una difficoltà oggettiva a reagire mediante gli strumenti giuridici, con conseguente svuotamento della capacità difensiva sostanziale.

Tale mortificazione oggettiva del diritto di difesa si acuisce inevitabilmente se si accompagna ad una ulteriore incidenza -soggettiva- nel diritto *ex art.24 Cost.*

La *pretesa* alla caducazione normativa verso la categoria forense, che come detto *si aggiunge* a quelle già invocate verso tutti, non è per nulla "immotivatamente derogatoria", ma mira a impedire

che i cittadini, per le ragioni che si è cercato di tratteggiare, già gravemente vulnerati nei loro diritti, tra cui quello di difesa, siano privati anche dell'ultimo strumento di reazione lecita, risultando la tutela giudiziale impedita nei fatti, con le conseguenze che noi tutti siamo in grado di vedere perfettamente.

Non è, ovviamente, questa nota di risposta la sede opportuna per lo sviluppo approfondito delle argomentazioni giuridiche, tecnico-scientifiche e di opportunità politica, sopra solo accennate.

Tuttavia, se, come si auspica, i Colleghi delle Camere Penali vorranno aderire all'invito che Loro si rivolge a sviluppare un confronto costruttivo, fin qui mancato con grave responsabilità della categoria forense tutta, se ne ricaverà un enorme vantaggio operativo e cognitivo, un beneficio del diritto di difesa nella sua dimensione di utilità sociale, oltre che individuale.

Infatti, fino ad oggi ci si è mossi in modo frammentato, prediligendo reazioni difensive a regia indipendente. Ma di fronte a tematiche impegnative, che richiedono un costante studio, un aggiornamento continuo in fatto, in diritto e a livello tecnico -non solo sanitario-, sarebbe stato opportuno e necessario lavorare subito in concerto, predisponendo tavoli interdisciplinari volti a garantire un'impostazione ottimale e innovativa delle difese, in grado di superare gli ostacoli della deriva giuridica in cui l'emergenza -*rectius*: l'eccezione- ha condotto l'ordinamento nazionale.

Si è lasciato fin qui che il diritto fosse annientato nel dibattito pubblico dalla corsa alla tecnica e si è mancato di compiere un'attenta riflessione giuridica sulla pandemia a beneficio della cittadinanza, riservandola ai soli esperti.

E' ora il tempo per recuperare velocemente quello perduto, a pena di tradire la funzione stessa, di rilievo costituzionale, che l'Avvocato è chiamato a svolgere nella società civile: mentre garantisce i diritti dell'uno, protegge indirettamente il fondamentale diritto di difesa di tutti.

12 gennaio 2022

Il Dipartimento Giuridico di Generazioni Future

Il Coordinamento Legale dell'Ass. Federazione Rinascimento

Altri firmatari:

Avv. Emilio Manganiello Foro di Roma
Avv. Tiziana Vigni Foro di Siena
Avv. Enrico Del Core Foro di Prato
Avv. Massimo Capirossi Foro di Torino
Avv. Laura Sambelli Foro di Torino
Avv. Pasquale Cardone Foro di Torino
Avv. Matteo Del Giudice Foro di Torino
Avv. Giuseppe Miano Foro di Catania
Avv. Monica Seri Foro di Fermo
Avv. Stefano Paganelli Foro di Bergamo
Avv. Nicoletta Silenzi Foro di Ascoli Piceno
Avv. Stefano Maggini Foro di Macerata
Avv. Maria Antonietta Resti Foro di Milano
Avv. Mara Viviana Coppi Foro di Milano
Avv. Carmelo Sardella del Foro di Catania
Avv. Antonella Casale Foro di Reggio Calabria
Avv. Fabrizia Vaccarella Foro di Milano
Avv. Francesco Sada Foro di Milano
Avv. Pierluigi Monaco Foro di Torino
Avv. Olga Milanese Foro di Salerno
Avv. Susanna Cavallina Foro di Bologna

Avv. Pia Perricci Foro di Pesaro
Avv. Gaia Fusai Foro di Milano
Avv. Simone Tacito Zanoni Foro di Monza
Avv. Valentina Piano Foro di Cagliari
Avv. Lucia Fiorini Foro di Verona
Avv. Roberta Camarda Foro di Pavia
Avv. Claudia Bucciarelli Foro di Roma
Avv. Gennaro Gissona Foro di Busto Arsizio
Avv. Rosarita Mannina Foro di Piacenza
Avv. Fabrizio Panigo Guerra Foro di Milano
Avv. Concetta Leone Foro di Locri
Avv. Dorotea Giovanna Trapasso Foro di Locri
Avv. Pietro Origlia Foro di Locri
Avv. Antonella Nuzzoli Foro di Ancona
Avv. Franca De Rosa Foro di Parma

Ass. Umanità e Ragione

Per solidarietà con la categoria forense, sottoscrive Bianca Laura Granato, Senatrice indipendente
Gruppo Misto XVIII Legislatura